

COMUNE DI ARENZANO
Provincia di Genova
PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI
- P. U. A. -
NORME DI ATTUAZIONE
INDICE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CC N. 31
DEL 27/10/2014

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

Titolo II - STRUTTURE BALNEARI

- Art. 3 - Spiagge libere
- Art. 4 - Spiagge libere attrezzate
- Art. 4Bis - Caratteristiche tecniche e gestionali delle spiagge libere attrezzate e obblighi del gestore
- Art. 5 - Concessioni a carattere sociale e sportivo
- Art. 6 - Stabilimenti balneari
- Art. 7 - Manufatti
- Art. 8 - Modalità di installazione - rimozione dei manufatti precari e temporanei
- Art. 9 - Gavitelli e corpi morti

Titolo III - DISCIPLINA DELL' ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

- Art. 10 - Competenze della Capitaneria di Porto
- Art. 11 - Periodo di attività
- Art. 12 - Divieto di balneazione
- Art. 13 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari
- Art. 14 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime
- Art. 15 - Pulizia degli arenili
- Art. 16 - Disciplina manifestazioni turistico - sportive
- Art. 16 bis - Porto

Titolo IV - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 17 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 18 - Rinvii

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. La presente regolamentazione disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in ordine all'utilizzo ed alla conservazione delle aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale situati sul territorio comunale, ad eccezione dell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105, comma 2 e lettera l) del D. Lgs. n° 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 9 della Legge n° 88 del 16/03/2001. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di trasparenza per perseguire e consolidare gli usi pubblici e collettivi degli arenili e del mare nonché al conseguimento (per i fini turistici, sportivi, sociali e del tempo libero) della tutela dell'ambiente marino. L'obiettivo prioritario della gestione del demanio marittimo è la conservazione e la valorizzazione dello stesso che nel perseguire i fini turistici, sportivi, sociali e del tempo libero deve sviluppare occupazione e quindi essere fonte di reddito.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Titolo II - STRUTTURE BALNEARI

Art. 3 - Spiagge libere

1. La spiaggia libera è un'area demaniale marittima, libera da concessioni, divieti e vincoli (se non quelli stabiliti dalle Autorità competenti) idonea per la balneazione ed utilizzata a fini turistici - ricreativi in cui l'accesso e la sosta sono liberi e gratuiti.
2. Nelle spiagge libere è solamente consentito sistemare, per uso personale, a titolo gratuito e limitatamente alle ore diurne, ombrelloni e sedie a sdraio o di altro tipo che devono comunque essere rimosse entro e non oltre le ore 20,00 del giorno di utilizzo.
3. È vietato abbandonare oggetti e/o rifiuti di ogni genere e/o tipologia, contribuendo così al mantenimento dell'ordine ed alla pulizia dell'arenile e delle acque marine.
4. L'attività di noleggio attrezzature, se svolta in forma ambulante, oltre all'ottenimento delle previste autorizzazioni è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) Le attrezzature da noleggiare devono essere riposte al di fuori delle aree demaniali marittime.
 - b) Il deposito delle attrezzature deve essere collocato entro la distanza massima di ml 500 dal luogo ove si effettua il noleggio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Rosetta BARBUSCIA

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Riondi

- c) Le attrezzature non possono essere depositate, neanche in via temporanea o per breve periodo, su aree demaniali marittime, se non per la fruizione diretta da parte del cliente.
- d) non è ammessa alcuna altra forma di attività commerciale.

Art. 4 - Spiagge libere attrezzate

1. Per "Spiaggia Libera Attrezzata" si intende ogni area demaniale marittima in concessione che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito e devono essere garantiti e offerti gratuitamente i seguenti servizi minimi: pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici – il funzionamento, gli obblighi e le attività della S.L.A. devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 ter della L.R. 13/99 e dalle Linee Guida per le Spiagge Libere Attrezzate approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004.
2. Salvo quanto disposto al successivo comma 3, titolare della concessione è l'Amministrazione Comunale, che può affidare la gestione delle attività oggetto della concessione, ai sensi dell'art.45bis Cod. Nav., secondo le modalità previste al punto 6 delle linee guida per le spiagge libere attrezzate approvate con DGR n.512 del 21 maggio 2004;
3. E' fatta salva la titolarità diretta in capo al gestore delle concessioni demaniali marittime per spiagge libere attrezzate già rilasciate a privati prima dell'entrata in vigore del presente progetto.
4. Le nuove spiagge libere attrezzate di previsione nell' Ambito del presente progetto verranno istituite in conformità alle disposizioni regionali in materia mediante il rilascio di concessione demaniale in capo al Comune e successivo affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. Con procedura ad evidenza pubblica.
5. Il gestore della spiaggia libera attrezzata ha la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 56, 1° comma lett. c) della L.R. 3.1.2007 n.1 e s.m.e i. In questa veste, acquisite preventivamente ed in nome proprio le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge, il gestore svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti dal titolo di concessione demaniale marittima.
6. Il rapporto di gestione ha, di norma, durata pari a quella della concessione demaniale marittima. Nella convenzione vengono regolate le conseguenze, sul piano patrimoniale, di un'eventuale anticipata estinzione del rapporto e vengono disciplinati i limiti e le condizioni per la successione di terzi nella posizione giuridica del gestore.
7. In conformità a quanto stabilito negli atti di programmazione regionale, il corrispettivo dovuto per l'affidamento in gestione della struttura di servizio è pari al canone versato dall'Amministrazione Comunale per la concessione demaniale marittima relativa all'area per servizi. Tuttavia in sede di convenzione l'Amministrazione Comunale può stabilire: un proporzionale aumento del corrispettivo, nel caso in cui al gestore vengano consegnati, insieme alla nuda area demaniale, determinate strutture e/o manufatti realizzati dal Comune a propria cura e spese ed utilizzabili dal gestore nell'esercizio della propria attività d'impresa.
8. Nel bando di gara per la selezione degli assegnatari si può prevedere la facoltà dei concorrenti di proporre la realizzazione di impianti per lo svolgimento di servizi non occasionali al pubblico ulteriori rispetto a quelli essenziali indicati ai commi precedenti. In tal caso, il bando può stabilire che a detti impianti per servizi accessori venga attribuito uno specifico punteggio o comunque un rilievo nella valutazione comparativa delle domande operata dalla commissione giudicatrice. Gli eventuali impianti per servizi accessori dovranno essere collocati comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo Capitolo 2.
9. La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre, salva diversa disposizione stabilita con specifica ordinanza. Gli orari minimi di apertura del chiosco-bar e delle altre attività svolte dal gestore sono ugualmente stabiliti con ordinanza .
10. L'Amministrazione Comunale esercita la vigilanza sul buon andamento della gestione degli obblighi derivanti dalla L.R. 22/2008 e sul rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella convenzione. A tal fine si avvale degli agenti di Polizia Municipale e comunali competenti in materia.
11. La convenzione prevede, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, specifiche sanzioni a carico del gestore che si rendesse inadempiente ai propri obblighi, compresa la clausola risolutiva nei casi di violazione più gravi.

Art. 4 Bis – Caratteristiche tecniche e gestionali delle spiagge libere attrezzate e obblighi del gestore

1. In conformità a quanto stabilito dal' art. 11 ter della legge regionale 13/99 e s.m. e i., nelle spiagge libere attrezzate è posto a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
 - b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate ;
 - c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta;

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA

Il Presidente
 D.ssa Maria Luisa Biorci

- d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare.
2. Costituiscono ulteriori obblighi del gestore nei confronti dell'Amministrazione Comunale per effetto della convenzione per l'affidamento in gestione ai sensi dell'art.45bis Cod. Nav. ovvero dell'accettazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione:
- porre a libera e gratuita disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione ed almeno una doccia, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
 - porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
 - mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile oggetto di concessione, secondo condizioni che possono essere più precisamente definite in sede di convenzione;
 - esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente all'arenile in concessione, secondo modalità più precisamente definite in sede di convenzione;
 - vigilare sull'arenile in concessione, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni dell'Ordinanza per la disciplina della balneazione;
 - stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.
3. Altri e più specifici obblighi possono essere stabiliti nella convenzione, laddove siano resi necessari da particolari circostanze.
4. All'interno dall'area in concessione devono essere assicurate, oltre alla effettiva visibilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate ai sensi di quanto previsto dalla legge 104/1992, in proporzioni meglio definite in sede progettuale o di rilascio di concessione demaniale, le seguenti dotazioni obbligatorie di servizi:
- cabina per spogliato (utilizzabile da persone disabili);
 - docce;
 - servizi igienici (utilizzabili da persone disabili).
- Possono essere aggiunti, se previsti dallo Strumento Urbanistico vigente, altri volumi di servizio o dotati (eventualmente anche all'esterno dell'area della SLA, se già presenti nelle vicinanze e ritenute idonei dall'Amministrazione) destinati a:
- depositi per attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, e simili);
 - aree appositamente organizzate per ospitare animali di compagnia nel rispetto dell'incolumità pubblica;
- La gestione delle eventuali dotazioni all'esterno della SLA sarà a carico del gestore della spiaggia e sarà oggetto di una specifica clausola della convenzione. Il bando di gara per la selezione degli assegnatari potrà prevedere che la spiaggia libera attrezzata sia dotata delle attrezzature necessarie ad ospitare animali domestici.
5. All'interno delle spiagge libere attrezzate devono essere altresì realizzate le più ampie ed agevoli condizioni di accesso al pubblico, evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o che lo inducano a sentirsi in dovere di richiedere un servizio a pagamento.
6. Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro al libero transito verso il mare, nonché essere corredate da elementi di arredo a verde, salva comunque l'osservanza delle norme a tutela dei disabili. Gli eventuali interventi di riqualificazione ridefinizione dei manufatti relativi alle SLA esistenti restano disciplinati dal vigente PRG, oltre che dal vigente PUD regionale.
7. Oltre al cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui al precedente comma ed il cartello riportante il logo internazionale indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione, dovranno esser collocati in luoghi ben visibili ulteriori cartelli che
- l'Ordinanza per la disciplina delle attività balneari;
 - i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di arenile;
 - le tariffe in vigore per i servizi a pagamento, che dovranno comunque rientrare nei limiti delle tariffe massime fissate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento;
 - gli uffici dell'Amministrazione Comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.
 - I cartelli devono essere scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca. In sede di convenzione verranno più precisamente definiti la tipologia, le dimensioni, la localizzazione e le modalità e gli oneri di installazione e manutenzione dei cartelli.
8. Al di fuori delle strutture di servizio, il tratto di arenile oggetto di concessione rimane ad ogni effetto spiaggia pubblica. Su di essa il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell'osservanza dei seguenti limiti:
- il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta del cliente,
 - le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e devono essere rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;

- c) le eventuali ulteriori attività di servizio complementari devono comunque essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto;
- d) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature.

Art. 5 - Concessioni a carattere sociale e sportivo

1. In linea con il principio di tutela dell'interesse pubblico e collettivo degli arenili e delle acque marine, le società ed i circoli sportivi che esercitano attività nautiche, a carattere natatorio e di pesca dilettantistica hanno titolo ad esercitare attività sportiva, promozionale, sociale e di tempo libero di carattere collettivo fatto salvo il pubblico interesse. L'arenile in concessione può essere occupato per non più della metà della concessione con cabine, spogliatoi, servizi, punti di ristoro, imbarcazioni e natanti di qualsiasi tipo che a salvaguardia del principio di tutela dell'interesse pubblico e collettivo degli arenili sono di proprietà del circolo o società concessionaria. Anche per queste tipologie di concessioni il transito e la sosta sono liberi e gratuiti. Per tanto occorre individuare un'area libera di passaggio. Al fine di valorizzare l'arenile il concessionario è obbligato a gestire la concessione alla stregua delle spiagge libere attrezzate come definito al precedente art. 4 e 4 bis.

Art. 6 - Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture poste sull'arenile e/o sullo specchio acqueo antistante ove vi siano cabine, spogliatoi, servizi, punto di ristoro ed attrezzature balneari posizionate a prescindere dall'attività richiesta.
2. L'attività di stabilimento balneare è soggetta al possesso della regolare concessione demaniale marittima, alla presentazione da parte degli interessati della Denuncia di Inizio Attività ed al possesso di idonea autorizzazione sanitaria.
3. Il concessionario dello stabilimento balneare si deve impegnare ad effettuare le proprie attività perseguendo la valorizzazione e la promozione del territorio. Nello specifico il concessionario si deve impegnare a:
 - a) garantire la totale assenza di discriminazione verso tutti i clienti senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e ceto sociale;
 - b) garantire la pulizia dei locali, dei servizi igienici, delle spiagge e l'efficienza delle attrezzature di salvataggio e pronto soccorso;
 - c) scaricare le acque reflue in rete fognaria alla quale deve essere regolarmente allacciato;
 - d) utilizzare dispositivi che riducono il quantitativo di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce;
 - e) illustrare ai clienti su come evitare spreco ed uso improprio di acqua, sapone e detersivo nelle toilette, docce e bagni ed in tutti gli altri punti di utilizzo, attraverso l'affissione di cartelli informativi;
 - f) mantenere costantemente puliti gli arenili in concessione;
 - g) disporre in ogni toilette, o in prossimità di queste, di un adeguato cestino per i rifiuti;
 - h) disporre di un numero sufficiente di contenitori dei rifiuti (compresi quelli per lo spegnimento di mozziconi di sigaretta e simili), posizionati in modo razionale, muniti di coperchio e periodicamente lavati e disinfettati;
 - i) dare priorità alla raccolta differenziata dei rifiuti per le proprie attività e sensibilizzare i clienti tramite l'utilizzo di apposita cartellonistica informativa;
 - j) evitare intorbidamento delle acque, formazione di schiume e danno all'ecosistema marino, in particolare durante la manutenzione degli arenili;
 - k) Il concessionario nell'ambito della propria concessione può attrezzare un'area per ospitare animali da compagnia. Il progetto dovrà essere assentito dall'Autorità marittima competente e dovrà possedere tutte le necessarie attrezzature per garantire l'igiene e la sicurezza pubblica.
4. Il concessionario si deve impegnare ad adottare comportamenti con l'obiettivo del risparmio energetico attuando né rinunce, né privazioni ma eliminando prioritariamente gli sprechi. Dato ciò si ritiene necessaria l'attuazione di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici incentivando l'adozione di energia alternativa.
5. Gli obblighi e modalità di esercizio degli stabilimenti balneari e simili sono fissati nell'ordinanza balneare comunale. Inoltre ai fini del presente progetto è disposto che:
 - a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
 - b) tutti gli stabilimenti balneari, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;
 - c) dovrà essere garantito l'accesso a mare dei portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e più in generale all'interno delle aree in concessione, anche se non espressamente previsti dal titolo concessorio;
 - d) dovranno essere predisposti, ove non già presenti, servizi igienici e un locale spogliatoio per disabili dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile allo scopo di garantire la loro immediata identificazione.

La stagione di apertura della struttura di servizio degli stabilimenti balneari e simili è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre, salvo diversa disposizione stabilita dall'ordinanza di disciplina delle attività balneari. Gli orari minimi di apertura dello stabilimento balneare e delle altre attività svolte dal gestore sono ugualmente stabiliti con la medesima ordinanza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia BARBUSCIA

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Biorci

Art. 7 - Manufatti

1. L'installazione di manufatti collocati all'interno delle aree date in concessione potrà avvenire secondo le previsioni, le modalità, le caratteristiche e le dimensioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica.
2. E' consentita la posa in opera di postazioni stagionali realizzate con materiale facilmente rimovibile, a basso impatto ambientale, per il rimessaggio delle attrezzature necessarie per la sicurezza, la sorveglianza e la gestione delle attività balneari, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) per la loro realizzazione dovrà essere adoperato esclusivamente il legno al color naturale o verniciato dei colori prescritti in sede di autorizzazione;
 - b) è vietata la realizzazione di fondazioni o piattaforme in cemento o in muratura salvo deroghe riconducibili a necessità di utilità pubblica oltre al conseguimento di specifica autorizzazione dell'Autorità Regionale;
 - c) è consentito esclusivamente un ancoraggio al suolo di facile rimozione e la realizzazione di pedane in legno da togliere al momento della rimozione del manufatto stesso;
 - d) è inoltre consentita l'installazione di strutture ombreggianti in tela o materiale leggero per il soggiorno del personale di sorveglianza e di gestione. Lo schema tipologico e dimensionale del manufatto in legno, che dovrà essere di volta in volta allegato alle singole concessioni, è quello individuato nell'allegato n° 2 al presente regolamento.

Art. 8 Modalità di installazione – rimozione dei manufatti

1. L'installazione dei manufatti precari e temporanei di cui all'articolo precedente potrà avvenire 30 giorni prima dell'inizio della stagione balneare previsto di volta in volta dalle specifiche ordinanze dell'Autorità Marittima
2. Nel periodo di chiusura, che normalmente coincide con il periodo al di fuori della stagione balneare, fatti salvi i periodi previsti successivamente per le operazioni propedeutiche alla chiusura e riapertura dell'impianto di balneazione e comunque dal 16 novembre al 1 marzo (ovvero nella settimana antecedente la domenica di Pasqua) dovranno essere smontate e rimosse tutte le opere/strutture di facile rimozione con esclusione dei chioschi bar. Le opere/strutture quali asserviti al bar (dehors), gabinetti, docce e servizi per disabili potranno essere lasciati in opera qualora all'interno dell'impianto si effettui l'attività elioterapeutica nel periodo invernale con le modalità sotto indicate. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare all'ufficio competente del Comune di Arenzano idonea domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività, che deve essere svolta in via continuativa. L'Amministrazione Comunale dovrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture.
3. In caso di elioterapia: lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc... In ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata. Nei computi sono comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili. Quanto sopra fermo restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc.
4. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al precedente comma 3 del presente articolo, tali manufatti verranno considerati abusivi e rimossi con le procedure di cui all'art. 19 del presente regolamento.
- 5.

Art. 9 - Gavitelli e corpi morti

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione, i concessionari possono installare, previa concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivo di piattaforme di sosta per i bagnanti (la cui superficie dovrà essere assommata nel titolo concessorio).
2. I gavitelli possono essere posizionati dal 1° aprile e devono essere rimossi entro e non oltre il 15 novembre. I concessionari che non rimuovono tali gavitelli saranno sanzionati a norma di legge e sarà addebitata loro la spesa necessaria per la rimozione disposta dal Comune.
3. E' fatto divieto di ormeggio fino a 200 m in tutta la zona antistante l'area demaniale marittima ad eccezione delle corsie di lancio.
4. L'ormeggio è consentito solo presso i gavitelli e le boe posizionate nelle zone individuate dall'autorità comunale competente che è titolare della concessione e ne gestisce l'utilizzo (modi, tempi e canoni).

Titolo III DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

Art. 10 - Competenze della Capitaneria di Porto

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale e della locazione o noleggio di natanti da diporto, saranno emanate con provvedimenti dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Part. 11 Periodo di attività

1. lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti modi:
 - a) nella stagione balneare (dal 1° maggio e il 30 settembre);
 - b) nel periodo dal 1° aprile (ovvero nella settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31 ottobre;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta ARBUSCIA

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Biorci

- c) tutto l'anno, secondo le previsioni contenute nelle "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" emanate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 156 in data 15 febbraio 2013, come modificate con D.G.R. n. 1057 in data 5 agosto 2013.
2. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate aperti per la stagione balneare, dal 1° maggio al 30 settembre, devono obbligatoriamente essere allestiti con tutte le opere /strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.
 3. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - Dal 1 maggio al 31 maggio – dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - Dal 1° giugno al 15 settembre – dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - Dal 16 settembre al 30 settembre – dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
 4. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui ai precedenti punti per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal 1° aprile ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 12 - Divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone che di volta in volta verranno definite non idonee a tale scopo dall'Autorità Sanitaria competente. Il divieto di balneazione è formalizzato con ordinanza del Sindaco.

Il divieto, che può essere temporaneo oppure permanente, deve essere portato a conoscenza mediante esposizione al pubblico mediante cartelli di segnalazione. La qualità e l'idoneità delle acque di balneazione sono regolamentate dalla Legge n° 470/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico negli orari previsti dalla annuale ordinanza sindacale.
2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:
 - copia del presente progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali;
 - copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dall'Autorità Marittima in materia di balneazione;
 - copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
 - cartello indicante gli estremi della concessione demaniale la quale dovrà essere comunque reperibile all'interno della struttura;
 - per gli stabilimenti balneari, l'insegna con la propria denominazione e copia della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.);
3. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in contenitori chiusi e conferiti al più vicino centro di raccolta, in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio dei rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.
4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti.
5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
6. Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia.
7. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a 1,30 m, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
8. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a tre per ogni struttura.
9. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento idoneo ed autorizzato.
10. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
11. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n° 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

SECRETARIO COMUNALE
D.ssa Rosetta ARBUSCIA

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Biorci

12. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.
13. Salvo specifica autorizzazione comunale è vietato il posizionamento di piattaforme galleggianti;
14. È vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi ecc.), di bombole di gas e di altri combustibili;
15. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine nell'ambito della concessione;
16. Le strutture balneari dovranno garantire un assistente bagnante ogni 80 metri lineari di fronte mare (correlato a multipli di 80 metri lineari e non a sue frazioni e cioè un assistente bagnante fino a 80 metri lineari), ed una postazione, collocata in posizione centrale, ogni 80 metri lineari;
17. I concessionari o gestori sono autorizzati a recintare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di 5 metri lineari dalla battigia o 3 metri lineari nei casi di erosione, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a 1,30 metri lineari. Il tipo di recinzione dovrà essere preventivamente realizzato solo in legno ed in cordame. È sempre vietata qualunque tipo di recinzione parallela alla linea di costa che costituisca limitazione al libero accesso all'arenile;
18. Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l'area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuate e comunque deve sempre essere garantito il libero e gratuito transito alla fascia di battigia;
19. Lo specchio acqueo antistante la concessione dovrà essere opportunamente delimitato al fine di realizzare il corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, con le indicazioni riportate nell'ordinanza annuale dell'autorità marittima;
20. L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati iole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4,00 m², dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.
21. L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio nelle strutture balneari di natanti a vela con superficie velica superiore a 4,00 m² e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà inoltre essere autorizzata dalla competente Autorità Marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.
22. Le modalità di utilizzo dei natanti da locare sono disciplinate con ordinanza dall'Autorità Marittima competente.

Art. 14 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

1. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree demaniali marittime sono disciplinate dalla Competente Autorità Marittima, dal presente regolamento e da quello relativo alla disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
3. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante dovrà avvenire:
 - a) esclusivamente nel periodo e negli orari previsti nelle annuali ordinanze sindacali per la balneazione;
 - b) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
 - c) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.

Art. 15 - Pulizia degli arenili

1. La pulizia delle spiagge e degli arenili in concessione, nonché delle zone di libero transito e degli specchi acquei antistanti dovrà avvenire a cura e spese del concessionario.
2. La pulizia delle spiagge libere e degli arenili viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto delegato.
3. Durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia delle spiagge con frequenza minima quindicinale, ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).
4. In caso di mareggiate, i concessionari provvederanno alla rimozione di tutti i rifiuti spiaggiati non appena le condizioni di meteo - marine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia straordinaria dovrà comunque essere effettuato entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. È vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.
6. Tutti i concessionari devono gestire i rifiuti prodotti nei modi previsti dalle vigenti normative. È consentita a tal fine la realizzazione di manufatti al fine di creare appositi luoghi per il deposito dei rifiuti solidi. È consigliato l'utilizzo di raccoglitori opportunamente mascherati da leggere strutture lignee o fioriere. Sono consentiti consorzi tra concessionari confinanti per creare opportune isole ecologiche al fine di poter ottimizzare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti operazione questa obbligatoria e non facoltativa.

Art. 16 - Disciplina manifestazioni turistico sportive

1. Le manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere che si svolgono in aree di mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'autorità marittima alla quale devono essere inviate le istanze per la relativa autorizzazione.

Negli altri casi (fascia di mare riservata alla balneazione ed arenili) le stesse dovranno essere autorizzate dal Comune.

art 16 bis - porto

1. Nelle tavole di Progetto sono individuate le aree destinate in prevalenza all'attività portuale. Al loro interno sono ricomprese:

- a) le opere marittime di difesa e di approdo,
- b) i manufatti di servizio (servizi igienici, depositi e spazi per attività di noleggio, rimessaggio e riparazione),
- c) i manufatti adibiti alle funzioni compatibili (ristorazione, circoli nautici)
- d) viabilità e parcheggi

2. Sono altresì ammessi, previo svolgimento delle pertinenti procedure approvative sotto i profili edilizio, paesistico e demaniale, i puntuali interventi di ripristino della funzionalità delle opere di approdo, mediante manufatti di facile rimozione e nella misura strettamente necessaria allo scopo.

La regolamentazione della struttura portuale nel suo complesso è regolata dalla concessione demaniale marittima e dalle specifiche ordinanze dell'Autorità Demaniale Marittima.

Titolo IV

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune che può effettuare sopralluoghi e controlli. Il Comune stesso con il proprio decentramento tramite forme di presidio sociale, può svolgere funzioni di verifica del vigente Regolamento.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione demaniale marittima..
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
4. È fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione delle presenti norme.
6. I contravventori alle presenti norme, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge n° 50 del 11/02/1971 sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

Art. 18 - Rinvii

1. Per gli aspetti procedurali e normativi non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina d uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme contenute negli atti di pianificazione urbanistica generale o attuativi nonché negli atti di indirizzo gestionale individuati dalla Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa *[firma]* BARRUSCIA

Il Presidente
[firma] Luisa Biordi